



COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

ORDINANZA N° 7 del 24/05/2019

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

INDICE

PREMESSE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Campo e periodo di applicazione
- Art. 3 - Stagione turistica e stagione balneare
- Art. 4 - Pulizia delle spiagge libere
- Art. 5 - Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime

CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE

- Art. 6 - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge e sull'uso delle aree in concessione agli stabilimenti balneari
- Art. 7 - Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione
- art. 8 - Aree libere e servizi di uso comune
- Art. 9 - Balneazione pericolosa
- Art. 10 - Divieti di balneazione e divieti generali
- Art. 11 - Tratti di costa interdetti alla fruizione
- Art. 12 - Locazione e noleggio di unità da diporto

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 - Divieto temporaneo della balneazione
- Art. 15 - Vigilanza
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge vietate
- Art. 18 - Sanzioni relative alle unità da diporto
- Art. 19 - Cartellonistica
- Art. 20 - Entrata in vigore
- Art. 21 - Rinvii



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

Art. 22 - Ricorso

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Piombino per finalità igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;

VISTI gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge Regionale in data 23 marzo 2000 n. 42, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ed il relativo regolamento di attuazione e loro s.m.i;

VISTA la Legge 04.12.1993. n. 494, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come modificata dalla legge 16 marzo 2001 n.88 e s.m.i. e dalle disposizioni della legge 27.12.2006 n.296;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112;

VISTA la Legge Regionale n. 88 del 01/12/1998;

VISTA la Legge 16 marzo 2001 n. 88 – Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

VISTO il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16/12/2016 successivamente modificato con delibera di C.C. n.5 del 09/02/2017;

VISTO il Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 Del 23 maggio 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni " Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legge n. 51 del 31 marzo 2003;

VISTA la Direttiva n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.25;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTA la legge Regionale 28/2005 e s.m.i "Codice del Commercio" e la legge regionale 3/04//2014 n.19;

VISTE le ordinanze annuali relative alla sicurezza della balneazione emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

VISTA la delibera di G.M. n. 164 del 03/05/2002 con la quale il Comune aveva già provveduto ad individuare dei tratti di arenile in cui era consentito l'accesso agli animali d'affezione;

VISTO il D.lgs 18 luglio 2005 n.171 " Codice della Nautica da diporto e s.m.i;

VISTA la legge Regionale Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 recante nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed il Regolamento di attuazione n.38/R, pubblicato sul BURT in data 05/08/2011;

VISTE le ordinanze sindacali relative alla disciplina sull'accesso animali d'affezione alle spiagge libere";



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art.54, 1° comma , lett.b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Definizioni

Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- **STAGIONE TURISTICA**, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
- **STAGIONE BALNEARE**, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvamento;
- **AUTORITÀ MARITTIMA**, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- **AUTORITÀ AMMINISTRATIVA**, Comune di Piombino e Autorità Portuale;
- **GESTORE**, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45/bis del Cod. Nav.;
- **UNITA' DA DIPORTO, DA PESCA E DA TRAFFICO**, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione, del D.Lg. n. 171/05 e successivo Regolamento di attuazione dell'art. 65, recante il codice della nautica da diporto emesso con Decreto Interministeriale n. 146 del 29/07/2008;
- **VEICOLI**, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade.

ART. 2

(Campo e periodo di applicazione)

Le norme della presente Ordinanza si applicano alle aree demaniali marittime e alle zone di mare territoriale del **Comune di Piombino**, delimitate a nord-ovest dal "Canale scaricante di Porta al ferro Torre Nuova" e, a sud- est, dalla foce del Fosso di Val Maggiore, in Loc. "Pratoranieri".

Sono escluse dalla disciplina della presente ordinanza le aree demaniali marittime e le zone di mare territoriale comprese tra la radice della diga foranea del porto di Piombino e la scogliera della centrale termoelettrica di Torre del Sale confinante con la spiaggia di Perelli, rientranti nella competenza dell'Autorità Portuale di Piombino.

ART. 3

(Stagione turistica e stagione balneare)

La stagione turistica inizia il 1° Maggio e termina il 30 Settembre.

In tale periodo è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l'obbligo dei servizi di salvataggio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

Negli altri giorni deve essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in almeno tre lingue, tra cui l'inglese, riportante la seguente



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

dicitura: "Attenzione. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

La stagione balneare inizia il 15 giugno e termina il 15 settembre.

In tale periodo è fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, con la presenza continuativa di bagnini e di tutti i servizi previsti dalle concessioni.

Dal 1 aprile e fino al 15 ottobre sono ammesse le attività di pulizia degli arenili in concessione, la preparazione, l'allestimento e il ripristino delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività balneari, nonché le successive attività di sistemazione di arenili.

ART. 4

(Pulizia delle spiagge libere)

Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nei modi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle ore comprese tra le ore 19,00 e le ore 09,00.

A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e apporre cartelli con l'indicazione "spiaggia libera" recanti le principali prescrizioni della presente Ordinanza.

ART. 5

(Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime)

Sono ammessi all'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime gli operatori che esercitano in rispetto della normativa vigente in materia di requisiti morali, professionali, di igiene e di regolarità contributiva.

La vendita di prodotti non alimentari è consentita esclusivamente senza l'ausilio di mezzi meccanizzati.

La vendita di prodotti alimentari è consentita con attrezzature idonee al mantenimento della freschezza del prodotto, con obbligo a carico dell'operatore di certificare tale idoneità nel piano di autocontrollo. Nel caso di utilizzo di carrelli elettrici, dovrà essere apposta sul mezzo una targhetta inamovibile con indicato il numero del relativo nulla osta ed il numero del telaio dello stesso mezzo.

Sul nulla osta che sarà rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico, visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di CC n. 156 del 16/12/2016, così come modificato con deliberazione di CC n.5 del 09/02/2017 saranno indicate le condizioni per l'esercizio dell'attività tra cui l'obbligo di cui al precedente comma a pena di decadenza del beneficio.

Unitamente al nulla osta sarà rilasciato apposito cartellino di riconoscimento dotato di foto, riportante nome, data, numero del nullaosta e numero progressivo di registrazione, che l'operatore dovrà esporre in maniera ben visibile.

L'operatore, oltre al cartellino di riconoscimento, dovrà avere sempre con sé: l'originale dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'originale del nulla osta ed il DURC valido.

A ciascuna ditta individuale/società avente diritto non potranno essere rilasciati più di n. 2 nullaosta.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

L'accesso alle aree demaniali marittime con carrelli elettrici che possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita del settore alimentare deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

- nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
- lungo la battigia;
- dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi.

Sono escluse dall'accesso:

- le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- gli ambiti dunali.

Agli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante è disposto il divieto di permanenza lungo la battigia, dinanzi al fronte mare assegnato ai titolari di concessioni demaniali marittime.

CAPO II

ART. 6

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge e sull'uso delle aree in concessione agli stabilimenti balneari)

1. Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:

a) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;

b) lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;

c) lasciare incustoditi dalle ore 19:00 alle ore 9:00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5. dalla battigia, ridotti a 3 ml per le spiagge soggette a fenomeni di erosione, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;

e) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;

f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e di quelli utilizzati per il commercio itinerante relativamente al settore alimentare come regolamentato al precedente art.5.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

Dal divieto sono inoltre esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;

g) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del kite-surf;

h) tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;

i) esercitare (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;

l) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo;

m) distendere o tinteggiare reti;

n) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

o) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;

p) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;

q) Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento”;

r) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni.

s) effettuare il dragaggio dei fossi durante la stagione balneare.

Tutti i divieti ad eccezione di quelli disciplinati con le ordinanze sindacali richiamate all'art.7 del presente atto, restano in vigore tutto l'anno.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, patini, pedalò ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione e alle aree specificatamente attrezzate per la nautica da diporto, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

condizioni, della L.R.T. n. 49/95, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del DLgs n.152/2006 e s.m.i.

2. Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, si rinvia alle apposite ordinanze sindacali: n.10 del 15 maggio 2012 ,n. 14 del 24 maggio 2013, n. 25 del 20 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche.

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate così come stabilito nel precedente art.3

Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico almeno dalle ore 09:00 alle ore 19,00 di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori commerciali fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:

- copia del Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;
- copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall' Autorità Marittime in materia di balneazione;
- copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
- cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all' interno della struttura;
- per gli stabilimenti balneari, l'insegna con la propria denominazione e copia della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 42/2000;

3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in contenitori chiusi e conferiti al più vicino centro di raccolta, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.

4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

5. Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l' accesso all' arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.

6. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

7. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.

8. E' vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc.), di bombole di gas e di altri combustibili;

9. Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 ml. di fronte mare.

I concessionari o gestori sono obbligati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di 5 ml dalla battigia o ml 3 nei casi di erosione, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a ml 1,30.

10. Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati;

11. Lo specchio acqueo antistante la concessione potrà essere opportunamente delimitato nel caso di realizzazione di un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nell'ordinanza annuale dell'autorità marittima;

12. Nelle strutture balneari è ammesso il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini o altro da collocarsi al di fuori dell'area in concessione previa Autorizzazione del Comune. Detta autorizzazione resta subordinata ad una valutazione di compatibilità con la pubblica fruizione degli arenili. In ogni caso le attrezzature di spiaggia dovranno essere installate al momento del noleggio, e comunque a cura dell'utente, non determinando pertanto la preventiva occupazione dell'arenile da parte del concessionario e rimosse al termine del noleggio. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione.

13. L'Amministrazione Comunale con propri atti di indirizzo ed eventuali futuri piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, definirà le caratteristiche cromatiche delle attrezzature interne alle concessioni e di quelle da installare esternamente ad esse.

14. L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

15. L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di unità a vela, con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità Marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.

16. I gestori di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, stipulando specifici accordi con Azienda autorizzata per il loro recupero e smaltimento.

17. In base alle disposizioni dell'Autorità marittima in ordine alla sicurezza della balneazione, da ritenersi prevalenti su quelle del Regolamento Comunale per la gestione del demanio marittimo, si precisa che i concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 80 ml. e sue frazioni.

Le disposizioni relative agli assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate in concessione e in quelle libere, possono essere derogate da specifici piani di salvamento collettivo proposti dai titolari di concessioni demaniali, con l'obiettivo di assicurare la presenza di assistenti bagnanti anche sulle spiagge demaniali libere. I piani dovranno essere approvati dal Comune previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e potranno interessare anche tratti parziali dei litorali.

ART. 7

(Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione)

Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, il Comune ha disciplinato la materia con apposite ordinanze sindacali: n.10 del 15 maggio 2012, n. 14 del 24 maggio 2013, n. 25 del 20 luglio 2015.

Pertanto si rinvia alle disposizioni in esse contenute e ad eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art.8

(Aree libere e servizi di uso comune)

1. Il concessionario è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima, e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette. Le operazioni di cui al punto 1 del presente articolo, anche se effettuate con mezzi meccanici, sono soggette ad autorizzazione demaniale.

2. Per la movimentazione delle alghe spiaggiate dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio del 2006 e successive integrazioni e modifiche.

3. Le acque antistanti le concessioni demaniali, sono considerate libere e chiunque le può utilizzare liberamente e gratuitamente. La concessione demaniale marittima non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle aree libere ad uso comune e degli specchi acquei ad essa prospicienti.

4. Gli interventi che comportano la modifica dell'assetto fisico/morfologico di manufatti e/o di spazi scoperti, con interventi di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione,



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

comunque tali da superare l'ordinaria manutenzione, sono soggetti alla disciplina di cui alle norme edilizie/urbanistiche del Comune di Piombino.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Particolareggiato i concessionari devono garantire il pubblico accesso all'arenile in ogni stagione e senza vincoli di orario. Gli accessi devono essere conformi a quanto previsto del Piano Particolareggiato anche per quanto riguarda le Barriere Architettoniche. I concessionari hanno altresì l'obbligo di indicare con appositi termini i confini dell'area concessionata in conformità a quanto previsto dall'atto autorizzativo.

6. E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alla norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto delle Prescrizioni del Piano Particolareggiato.

7. E' fatto obbligo ai gestori di provvedere alla raccolta ed al conferimento differenziati dei rifiuti prodotti, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali e dagli accordi con l'Ente preposto al loro smaltimento.

8. Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 9

(Balneazione pericolosa)

Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari eventualmente emanate successivamente alla presente ordinanza.

ART. 10

(Divieti di balneazione e divieti generali)

In conformità al Decreto Dirigenziale del Responsabile del Settore Tutela della Natura e del Mare - Direzione Ambientale ed Energia - della Regione Toscana – che annualmente riporta i divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento, i divieti permanenti di balneazione per motivi igienici sanitari ed i divieti di balneazione soggetti a misure di miglioramento, la balneazione è vietata:

a) In modo permanente, per motivi igienico sanitari:

Torre Nuova, coordinate come di seguito indicate:

E 10.517038 -N_43.015375 E_10.515606 -N_43.015378

b) In modo permanente, per motivi indipendenti da inquinamento :

Porto di Salivoli, avente le seguenti coordinate:

E_10.505047 - N_42.930269 - E_10.508136 - N_42.932327;



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

L'area portuale corrispondente alla zona compresa tra lo Stabilimento Lucchini Siderurgica e la Punta Semaforo, avente le seguenti coordinate:

E_10.544671 – N_42.921442 E_10.558740 N_42.949585;

L'area corrispondente al porto della Centrale E.N.E.L. di Piombino, avente le seguenti coordinate: E_10.601074 -N_42.953606 E_10.606546 -N_42.953997;

Porticciolo Marina di Piombino, avente le seguenti coordinate:

E_10.523927 n_42.921735 - E_10.524427 N_42.921674;

Porto canale Carbonifera, avente le seguenti coordinate:

E_10.682261 N_42.947515 - E_10.682520 – N_42.947569;

Porto canale Perelli, avente le seguenti coordinate: E_10.616673 -N_42.953688 E_10.616989 – N_42.953864;

La balneazione è altresì vietata :

- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- nei corridoi di lancio opportunatamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dell'Autorità Marittima o da altri provvedimenti.

Le cartografie dei profili di spiaggia sono consultabili sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it alla pagina: "http://www.regione.toscana.it/-/profili-delle-acque-di-balneazione"

ART. 11

(tratti di costa interdetti alla fruizione)

Sulla base dei dati forniti dal Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino, relativi alla pericolosità geologica, è vietata la fruizione della costa, ai fini della balneazione, nei seguenti tratti di mare:

- **tratto di costa sottostante "Poggio S. Leonardo"**, da 43°00'25,23" N 10°30'38,32" E a 43°00'20,71" N 10°30'40,85" E.

- **tratto di costa Golfo di Baratti compreso tra lato Nord Perla del Golfo e lato Sud L'esagono"**, da 43°00'04,82" N 10°30'58,62" E a 42° 59' 58,34"N 10°30' 58,44" E;

- **tratto di costa compreso tra "Punta delle Pianacce" e lato Nord di "Buca delle Fate"**, da 42°59'40,85" N 10°29'45,41" E a 42°58'45,07" N 10°29'06,49" E;

- **tratto di costa compreso tra lato Sud "Buca delle Fate" e lato Nord di "Cala S. Quirico"** da 42°58'41,71" N 10°29'13,73" E a 42°58'37,26" N 10°29'14,71" E;



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Cala S. Quirico” e lato Nord di “Cala di Rio Fanale”, da 42°58'32,78” N 10°29'15,76” E a 42°57'15,98” N 10°29'23,76” E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Cala di Rio Fanale” e lato Nord di “Spiaggia Lunga”, da 42°57'13,40” N 10°29'24,01” E a 42°56'53,50” N 10°29'34,95” E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Spiaggia Lunga” e lato Nord di “Spiaggia dei Tufi”, da 42°56'49,63” N 10°29'36,64” E a 42°56'32,19” N 10°29'44,06” E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di “Spiaggia dei Tufi” e lato Nord di “Cala Moresca”, da 42°56'30,54” N 10°29'46,64” E a 42°56'08,34” N 10°29'57,21” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Golfo di Salivoli” e “loc. Esperia in via Lungomare Marconi”, da 42°55'54,13” N 10°30'45,49” E a 42°55'46,83” N 10°30'54,70” E;
- tratto di costa compreso tra loc, “Il Convento” e lato Nord Via della Fortezza, da 42°55'30,25 N 10°31'08,82” E a 42°55'25,25,47” N a 10°31'13,54” E;
- tratto di costa compreso tra loc, lato Sud Via della Fortezza e il “Piazzale di Alaggio” da 42°55'22,76 N 10°31'08,82” E a 42°55'20,66” N 10°31'18,92” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia di Piazza Bovio” e lato Ovest di “Spiaggia del Cimitero”, da 42°55'15,79” N 10°31'40,25” E a 42°55'14,36” N 10°31'54,64” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia del Cimitero” e lato Ovest di Spiaggia dei Macelli”, da 42°55'13,26” N 10°31'58,78” E a 42°55'12,87” N 10°32'13,13” E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Spiaggia dei Macelli” e la “radice della diga foranea del Porto”, da 42°55'14,83” N 10°32'25,00” E a 42°55'30,76” N 10°32'42,49” E;
- spiaggia ubicata a nord del Marina di Salivoli -presso lo scoglio d'Orlando – dal punto di coordinate 42°55'53,97” N 10°30'12,50” e fino al punto avente le coordinate 42°55'53,54” N 10°30'14,18”E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di “Golfo di Salivoli” e “loc. Esperia in via Lungomare Marconi”, da 42°55'54,13” N 10°30'45,49” E a 42°55'50,13” N 10°30'49,15” E;

ART. 12

(Locazione e noleggio di unità da diporto)

Per esercitare il noleggio e/o la locazione di unità da diporto di qualsiasi genere sulle aree del demanio marittimo è necessario essere preventivamente autorizzati dal Comune di Piombino.



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

L'esercizio della locazione e/o noleggio di unità con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte quelle dotate di motore, è sottoposto anche all'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Le modalità per l'esercizio di tali attività saranno disciplinate con ordinanza annuale dell'Autorità Marittima.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 (Pubblicità)

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Piombino ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali ed Ambientali, all'A.R.P.A.T di Livorno, all'A.S.L. n.6, al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale M.mo di Piombino.

Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.

ART. 14 (Divieto temporaneo della balneazione)

Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza.

ART. 15 (Vigilanza)

L'attività di vigilanza è demandata agli organi di pubblica sicurezza nell'ambito delle rispettive competenze.

Nelle spiagge ricomprese nelle ANPIL istituite nel Comune di Piombino ai sensi della LRT n.49/95, oltre agli agenti di pubblica sicurezza possono esercitare attività di vigilanza e controllo anche le guardie giurate della Società Parchi Val di Cornia, limitatamente al rispetto del Regolamento Comunale ANPIL approvato con delibera del C.C. n 22 dell' 11 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del D. Lgs n. 171/2005 relativo alla navigazione da diporto



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono così punite :

a) ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Cod. Nav. con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032, 00 a euro 3.098,00. se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;

b) ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav. con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.

Nei casi di violazione dell'art. 5 della presente ordinanza (disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime) si applica quanto previsto dall'art. 104 della Legge Regione Toscana n° 28/2005:

- esercizio dell'attività di commercio senza titolo abilitativo (compreso il nulla osta rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico del Comune di Piombino):

- sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00

- sequestro cautelare, finalizzato alla confisca, delle attrezzature e delle merci- esercizio dell'attività di commercio con titolo abilitativo, ma nel mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della presente ordinanza:

- sanzione da € 250,00 a € 1.500,00

In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

Per le violazioni rilevate ai sensi della presente ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il dirigente della Polizia Municipale. Il conto corrente sul quale effettuare il versamento delle violazioni di cui al presente punto 4) è il seguente: c.c.p. n. 15530579 Intestato al: Comune di Piombino – Servizio Tesoreria sanzioni amministrative violazioni regolamenti – casuale: Violazione all'ordinanza sindacale N.____del 2019

ART. 17

(Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge vietate)

Chi viola quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 7) del presente atto soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav., che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 43 del Regolamento Polizia Locale approvato con Delibera C.C. N° 57 del 30/03/2009 e la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dall'art. 40 LRT 59/2009.

ART.18

(sanzioni relative alle unità da diporto)

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, patini, pedalò ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione e alle aree specificatamente attrezzate per la nautica da diporto, oltre all'applicazione delle sanzioni di



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della L.R.T. n. 49/95, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del DLgs n.152/2006 e s.m.i.

ART. 19 **(Cartellonistica)**

Ai fini del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo al personale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino di disporre immediatamente opportuna cartellonistica:

- nelle spiagge con divieto di balneazione permanente e temporanea, anche in riferimento ai divieti relativi agli specchi acquei;
- nelle spiagge libere senza presidio per il salvamento;
- nelle spiagge interdette alla fruizioni per pericoli di frana;nelle spiagge in cui è fatto espresso divieto di condurre gli animali di affezione;

La cartellonistica dovrà essere collocata nei punti di accesso alla spiaggia.

ART. 20 **(Entrata in vigore)**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce la precedente ordinanza n.11 del 07/06/2018.

Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

ART.21 **(Rinvii)**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia al Codice della Navigazione, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, al Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23 maggio 2017

ART. 22 **(Ricorso)**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Toscana e/o ricorso straordinario entro 120 gg. al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Massimo Giuliani



COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare